SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1102)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 gennaio 1978
(V. *Stampato n.* **1979**)

presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(MARCORA)

di concerto col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(DONAT-CATTIN)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 gennaio 1978

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 941, recante proroga per gli assessori regionali dell'agricoltura della potestà di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 941, recante proroga per gli assessori regionali dell'agricoltura della potestà di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

Decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 941, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale *n. 355 del 30 dicembre 1977.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Vista la legge 8 luglio 1975, n. 306, concernente la incentivazione dell'associazionismo dei produttori agricoli nel settore zootecnico e le norme per la determinazione del prezzo di vendita del latte alla produzione, la quale all'articolo 12 sancisce che, non oltre le due campagne lattiero-casearie successive alla sua entrata in vigore, gli assessori regionali dell'agricoltura, ove non operino le associazioni dei produttori da essa previste, convochino, ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo suddetto le rappresentanze delle organizzazioni agricole e delle industrie di trasformazione e delle centrali del latte;

Considerato che per la prossima campagna — la terza successiva all'entrata in vigore della richiamata legge — gli assessori regionali dell'agricoltura non hanno più la potestà di procedere a detta convocazione, per cui nel permanere dell'assenza delle associazioni suddette, non sarebbe possibile procedere ad alcuna contrattazione per la determinazione del prezzo del latte, ai sensi della legge citata;

Ritenuta pertanto la necessità e l'urgenza di assicurare anche per la prossima campagna lattiero-casearia la completa operatività della richiamata legge 8 luglio 1975, n. 306, prorogando la cennata potestà degli assessori anzidetti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

DECRETA:

Art. 1.

Ai fini della contrattazione per la determinazione del prezzo del latte di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1975, n. 306, gli assessori regionali dell'agricoltura sono autorizzati ad esercitare la potestà loro attribuita dall'articolo 12 della stessa legge anche per il latte commercializzato nell'anno 1978.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1977.

LEONE

ANDREOTTI — MARCORA — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO